



Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

REVOCA DELLA DGR 1642/09 E DISCIPLINA DI DETTAGLIO DELLA PROCEDURA DI
CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con D.Lgs 112/98 sono state trasferite, fra l'altro, alla Regione le competenze autorizzative in materia energetica sia da fonte convenzionale fino a 300 MW termici, che da fonte rinnovabile;
- b. col medesimo decreto legislativo sono state trasferite le competenze in materia di reti di trasporto dell'energia con tensione fino a 150 kV e metanodotti di competenza regionale ex D.Lgs 164/2000;
- c. con D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, veniva data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, avente ad oggetto la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- d. in particolare, nell'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003:
 - d.1. il comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
 - d.2. il comma 3 prevede, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - d.3. il comma 4 prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- e. il comma 10 del citato art. 12 del D.Lgs. 387/2003, stabilisce che in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive (oggi MiSe), di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica. Tali linee guida, in particolare, assicurano un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento, riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;
- f. il citato art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, assegna, inoltre, alle regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei delle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- g. con DGR n. 1642 del 30/01/2009 si è disposto, tra l'altro, al punto 5 di confermare di confermare la delega alle Province all'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio degli impianti:
 - g.1 fotovoltaici: fino alla potenza di 1 MegaWatt di picco, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b2 e b3 del D.M. 19/02/2007;
 - g.2 eolici: fino alla potenza di 1 MegaWatt;
 - g.3 idroelettrici: fino alla potenza di 1 MegaWatt, compresi quelli che utilizzano l'energia del moto ondoso;
 - g.4 termoelettrici alimentati a biomassa e/o biogas con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06;
 - g.5 gli interventi a biomassa vegetali liquide vergini di cui all'art. 65 della LR 1/2008 con potenza superiore a quella di cui alla precedente lett. d) fino a 5 MW elettrici.
- h. con DM 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°219 del 18/9/2010, il MI SE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida) in applicazione al citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- i. l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, prevede la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli obiettivi di quota minima di incremento

dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020;

- j. la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE individuando vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato allo Stato Italiano è pari al 17%;
- k. tale obiettivo, ai sensi del comma 167 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 8-bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome;
- l. le Regioni, nell'attesa degli ulteriori elementi di definizione, ad integrazione della normativa comunitaria, di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili di competenza statale, devono dotarsi, nell'ambito delle proprie competenze e per poter rispondere alla sfida al 2020, oltre che di un livello accurato di programmazione, di un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l'autorizzazione delle iniziative promosse sui rispettivi territori;
- m. il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepisce come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento
- n. il decreto legislativo 28/2011 prevede in particolare:
 - n.1. l'art. 4 regola le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo un principio di proporzionalità, mediante autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ovvero con comunicazione di attività in edilizia libera, di cui all'art. 6 comma 9 del medesimo D.Lgs.28/11;
 - n.2. l'art. 5 comma 2 esplicita i tempi del procedimento di autorizzazione unica, fatti salvi i tempi delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che

- a. i titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), nonché per le relative opere di infrastrutturazione e connessione di detti impianti alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, sono suddivisi in:
 - a.1. Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e al punto 12 delle Linee Guida;
 - a.2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 28/2011;
 - a.3. Autorizzazione Unica (AU), di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003;
- b. in base al comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/11 "Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 (ndr PAS) agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico ...";
- c. in base al comma 10 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/11 "I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo".
- d. in base alla seconda parte del comma 11 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/11 "Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche";
- e. l'affidamento di ulteriori compiti ai Comuni, oggi peraltro svolti dalle province in base alla DGR 1642/09, non può comunque precludere la possibilità del proponente di rivolgersi all'ente sovraordinato per l'espletamento della procedura più complessa in base al punto 11.1 delle Linee Guida;

TENUTO CONTO che

- a. la DGR 1642/09 e relativi allegati sono in parte superati dalle Linee Guida;
- b. è opportuno, pertanto, revocare la DGR 1642/09;

- c. si deve assicurare un iter adeguatamente rapido alle istanze di autorizzazione, anche per gli impianti di taglia minore e di variante;

VISTI

- a. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- b. il D. Lgs. 112/98;
- c. il testo unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
- d. il testo unico in materia di espropri adottato con DPR 327/2001;
- e. il D. Lgs. 387/2003;
- f. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- g. l'art. 4 della L. 62/05;
- h. il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue successive integrazioni e modificazioni;
- i. il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20;
- j. l'art. 2, comma 167 della L. 244/2007;
- k. il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115;
- l. la direttiva 2009/28/CE;
- m. la Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- n. D. Lgs. 28/11;

Si propone alla Giunta che all'unanimità

Delibera

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- 1. **di revocare** la DGR 1642/09;
- 2. **di stabilire** che, in base al comma 10 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/11, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente, potranno essere conclusi nell'ambito del procedimento già attivato, ferma restando, per il proponente, la possibilità di optare per le procedure di cui alla presente deliberazione.
- 3. **di estendere**, in base al comma 11 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/11, il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche;
- 4. **di stabilire** che non è comunque preclusa la possibilità del proponente di espletare la procedura autorizzativa di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 in base al punto 11.1 delle Linee Guida;
- 5. **di trasmettere** al B.U.RC. per la pubblicazione, nonché al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania;
- 6. **di trasmettere** la presente delibera alle province competenti ed alle altre amministrazioni e settori della Giunta Regionale della Campania interessate alla conferenza di servizi prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03.